

*REGIONE PIEMONTE*



*PROVINCIA DI BIELLA*



**COMUNE DI CAVAGLIA'**

**REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO  
DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA  
LOCALE DEL COMUNE DI CAVAGLIA', IN  
POSSESSO DELLA QUALITA' DI AGENTE  
DI PUBBLICA SICUREZZA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_



## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi per gli appartenenti alla Polizia Locale di Cavaglià individua i servizi da prestare con armi, nonché i termini e le modalità dei servizi medesimi da prestare con le armi, in conformità alle disposizioni dettate dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e nel rispetto del D.P.G.R. Piemonte 1° luglio 2008, n° 11/R.
2. La dotazione ed il porto dell'arma, senza licenza, sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi del quinto comma dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
3. L'armamento in dotazione al personale di cui al comma I è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione ai servizi prestati, quali indicati al successivo articolo 5.

## **Articolo 2**

### **Numero delle armi in dotazione**

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale ed il relativo munizionamento, è pari al numero degli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e che non si siano avvalsi del diritto di esonero dall'assegnazione e dal porto dell'arma, ai sensi del successivo art. 19 del presente regolamento, che esercitano le funzioni di cui all'art. 5 della legge 65/86, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, quale dotazione di riserva.
2. Il numero complessivo delle armi in dotazione, calcolato secondo le modalità indicate al comma 1, e la loro tipologia, vengono fissati con provvedimento del Sindaco.
3. Il provvedimento del Sindaco che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi è comunicato al Prefetto.

## **Articolo 3**

### **Tipo di armamento**

- I. L'armamento in dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, è costituito da una pistola a funzionamento semiautomatico, scelto tra i modelli inseriti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e ss.mm.ii.;
2. Per esigenza di difesa personale degli operatori, sono, inoltre, assegnati in dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale, strumenti di autotutela secondo le modalità fissate dall'art. 20 e seguenti del presente Regolamento.

## **Articolo 4**

### **Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma**

1. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici

previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del TU. delle leggi di pubblica sicurezza. L'accertamento dei predetti requisiti è a carico di strutture mediche della PS o equivalenti.

2. L'assegnazione dell'arma è disposta nei confronti del personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma.

3. Gli accertamenti dei requisiti psico-fisici sono disposti annualmente in sede di revisione del provvedimento del Sindaco di assegnazione dell'arma.

4. Gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici sono disposti, al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 2, su richiesta del Responsabile del Servizio di Polizia Locale nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti.

## **Articolo 5**

### **Servizi svolti con armi**

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza svolgono i compiti d'istituto previsti dalla legge n. 65/1986 e dal Regolamento della Polizia Locale di Cavaglià, muniti in via continuativa dell'arma in dotazione.

## **Articolo 6**

### **Assegnazione dell'arma**

1. L'arma è assegnata in dotazione individuale e in via continuativa agli appartenenti alla Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e dei requisiti psico-fisici di cui al precedente art. 4.

2. L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto. Con cadenza annuale, il Sindaco provvede alla revisione del provvedimento di assegnazione, dandone comunicazione al Prefetto.

3. Gli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è assegnata in dotazione l'arma, riportano sulla tessera personale di appartenenza alla Polizia Locale, già in dotazione, il provvedimento di assegnazione dell'arma nonché la marca, il modello e la matricola dell'arma. Detto personale porta sempre con sé il tesserino, unitamente alla tessera di riconoscimento.

4. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza nel territorio comunale.

5. Si applicano, per quanto non previsto, le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.M. 145/87 nonché le disposizioni vigenti in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

6. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza nel territorio comunale, e fuori del comune di appartenenza in virtù della convenzione tra i Comuni approvata con deliberazione consiliare n. 41 del 20/12/2012. Il Responsabile del Servizio può procedere al ritiro cautelare dell'arma

in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento, siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

## **Articolo 7**

### **Assegnazione in via occasionale**

1. L'assegnazione dell'arma per servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposto di volta in volta con provvedimento del Sindaco.
2. Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati relativi a marca, modello e matricola dell'arma assegnata, nonché:
  - il servizio da espletare in armi;
  - la durata del servizio;
  - l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.
3. L'arma è assegnata in via occasionale agli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso delle qualità di Agente di P.S.
4. Le armi quando non sono assegnate in via continuativa sono dall'assegnatario restituite a fine turno, comprese le munizioni e custodite in armadi metallici corazzati come indicato al successivo art. 8.
5. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa.
6. Ogni appartenente alla Polizia Locale è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.

## **Articolo 8**

### **Prelevamento e versamento dell'arma**

1. L'arma assegnata in dotazione è prelevata presso l'armeria di riferimento, previa annotazione nell'apposito registro della marca, del modello e matricola nonché degli estremi del provvedimento di assegnazione.
2. L'arma assegnata in dotazione è consegnata corredata di un caricatore di riserva e del numero di munizioni prescritte e di ogni altro accessorio.
3. L'arma assegnata in dotazione può essere riconsegnata temporaneamente all'armeria di riferimento, in caso di ferie o comunque assenze dal servizio previste dal contratto di lavoro vigente. Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, previsti dalla normativa legislativa e contrattuale vigente, l'arma va riconsegnata. La riconsegna avviene in prossimità del termine del servizio dell'ultimo giorno lavorativo e annotata nell'apposito registro. All'atto della riconsegna è rilasciata all'interessato una ricevuta, nella quale sono riportate i dati annotati nel suddetto registro.
4. L'arma assegnata in dotazione deve essere immediatamente restituita all'armeria a seguito di provvedimento di revoca da parte del Prefetto della qualità di agente di pubblica sicurezza.

5. L'arma assegnata in dotazione è immediatamente restituita all'armeria tutte le volte in cui ciò sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco e comunque quando:

- è scaduto il termine previsto dal provvedimento del Sindaco di assegnazione dell'arma;
- sono venute meno le condizioni previste dall'art. 4 del presente regolamento;
- è sopravvenuta la cessazione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro con l'assegnatario dell'arma.

6. Il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'arma a seguito di una delle fattispecie di cui al comma precedente è comunicato al Prefetto.

## **Articolo 9**

### **Modalità di porto dell'arma**

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale che svolgono servizio muniti dell'arma in dotazione di cui all'art.3, comma 1, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui gli appartenenti alla Polizia Locale siano autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi, nonché fuori servizio, l'arma è portata indosso in modo non visibile.
3. Durante il servizio è vietato il porto di armi, diverse da quella assegnata in dotazione ovvero alterare le caratteristiche dell'arma assegnata e delle munizioni.

## **Articolo 10**

### **Servizi di collegamento e di rappresentanza**

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio comunale dagli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza sono svolti di massima senza armi.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 145/87, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento, previa comunicazione alla locale Prefettura competente da parte del Sindaco Pro-Tempore del Comune di Cavaglià.

## **Articolo 11**

### **Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, e che effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma.
2. Il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà

prestato nei casi previsti dall'articolo 8 e dal precedente comma, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

## **Articolo 12**

### **Consegna delle armi e delle munizioni.**

1. L'ufficio di Polizia Locale deve essere dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. I movimenti del prelevamento e versamento delle armi di scorta e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio o in sua assenza da chi ne fa le veci. Il Comando è altresì dotato di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio della Polizia Locale, per:

- le ispezioni settimanali e mensili
- le riparazioni delle armi
- i materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria delle armi.

2. Gli appartenenti alla Polizia Locale aventi la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro sul quale dovranno essere annotate anche le riconsegne.

3. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

## **Articolo 13**

### **Doveri dell'assegnatario dell'arma**

1. L'operatore di Polizia Locale, cui è assegnata l'arma deve:

- Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- l'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- le munizioni dovranno essere conservate in un mobile diverso e con le stesse precauzioni;
- l'assegnatario può depositare l'arma a lui assegnata presso l'ufficio preposto al deposito, quando ritiene di doversi allontanare dalla propria abitazione e dal territorio Comunale per un periodo particolarmente lungo, registrando la consegna sull'apposito registro all'uopo costituito.

## **Articolo 14**

### **Custodia delle armi**

1. Le armi, quando non sono assegnate o sono state dall'assegnatario temporaneamente depositate o restituite e quelle eventualmente di riserva comprese le munizioni, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in

locali ubicati in modo da controllare gli accessi.

2. Tutti i movimenti delle armi e delle munizioni sono annotate su apposito registro con pagine numerate, a cura del consegnatario delle armi.
3. L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure necessarie indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.
4. L'accesso nell'armeria è consentito esclusivamente al Sindaco o all'Assessore Delegato, al Responsabile del Servizio, al consegnatario e, in sua assenza, al sub-consegnatario dell'armeria.
5. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria.
6. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo isolato.
7. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo predisposto per il caricamento e scaricamento delle armi, sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

## **Articolo 15** **Armadi Metallici**

1. Le chiavi di accesso ai locali in cui sono custoditi gli armadi metallici e degli armadi metallici stessi, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate durante le ore d'Ufficio dal consegnatario delle armi, che ne risponde. Fuori dall'orario di servizio, dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Comando, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario stesso.
2. Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura dal Responsabile del Servizio in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte del Comune. Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine sono numerate.

## **Articolo 16** **Consegnatario di armeria**

1. Per il funzionamento e la gestione dell'armeria principale è nominato, con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, un consegnatario principale ed un sub consegnatario scelti tra il personale di Polizia Locale di Categoria D o, in mancanza, di categoria C.
2. Per la gestione delle eventuali armerie sussidiarie istituite presso i Comandi dei Gruppi di Polizia Locale sono nominati altrettanti sub consegnatari scelti tra il personale di Polizia Locale di Categoria D e C. Nello svolgimento di tali mansioni, i sub consegnatari sono posti alle dipendenze funzionali del consegnatario dell'armeria principale della Polizia Locale.
3. Il consegnatario dell'armeria principale e i sub consegnatari assolvono ai compiti previsti dall'art. 17



del D.M. n. 145/1987.

## **Articolo 17**

### **Controlli e sorveglianza dell'armeria**

1. Il Responsabile del Servizio o il consegnatario dell'armeria, effettueranno , senza preavviso, controlli sugli assegnatari delle armi, per accertare la rispondenza delle stesse e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.
2. Il Sindaco o l'Assessore delegato, unitamente al Responsabile del Servizio, dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

## **Articolo 18**

### **Formazione e addestramento al tiro**

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai quali è assegnata in dotazione l'arma prestano servizio armato soltanto dopo aver conseguito l'abilitazione all'uso dell'arma stessa al termine di un apposito corso teorico-pratico di tiro.
2. Il personale di cui al comma 1 deve partecipare e superare ogni anno almeno due corsi regolamentari di tiro a segno, presso i poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
3. L'Amministrazione Comunale stipula, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del D.M. n. 145/1987, apposite convenzioni con le Autorità militari o di polizia che dispongono di propri poligoni. I provvedimenti e le convenzioni adottati ai sensi del presente comma sono comunicati al Prefetto.

## **Articolo 19**

### **Richiesta di esenzione**

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, in servizio alla data di entrata in vigore dal presente regolamento, possono chiedere, in sede di prima applicazione, entro sessanta (60) giorni dalla data stessa, di essere esonerati per gravi motivi dalla dotazione dell'arma fermo restando quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230 recante "*Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*" e successive modifiche. Il provvedimento con il quale viene disposto l'esonero è adottato dal Sindaco ed è trasmesso al Prefetto.
2. Il personale che si avvale della facoltà prevista dal comma 1, espleta tutti i compiti d'istituto. Allo stesso, è corrisposto il trattamento economico che percepisce il personale che svolge il servizio con arma, ai sensi del precedente articolo 5.

## **Articolo 20**

### **Strumenti di autotutela**

1. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela della propria incolumità personale.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per strumenti di autotutela: le manette, lo spray irritante, lo sfollagente – mazzetta di segnalazione in gomma ed il tonfa in resina polimerica. Con riferimento a quest'ultimo, il porto dello stesso è disposto dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale per specifici compiti che lo facciano ritenere necessario. Oltre a questi strumenti sono definiti ulteriori strumenti di autotutela quali: giubbotti antiproiettili, protettore dorsale per motociclisti – sciatori e cavallerizzi, gilet motoairbag, guanti antitaglio e antipuntura, occhiali.

## **Articolo 21**

### **Finalità e caratteristiche**

1. Gli strumenti di autotutela hanno scopi e natura esclusivamente difensivi e dissuasivi e sono finalizzati ad evitare ove possibile, il ricorso alle armi da sparo.

## **Articolo 22**

### **Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela**

1. Gli strumenti di autotutela possono costituire dotazione di reparto o personale e per quanto concerne il tonfa in resina polimerica, sono eventualmente assegnati ai soli operatori di Polizia Locale che abbiano preventivamente superato il corso di addestramento di cui all'articolo 24.

2. Il responsabile del servizio, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di Polizia Locale, individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli fra i prodotti che siano idonei a recare offesa alla persona e che non siano classificati come arma.

3. Il responsabile del servizio di Polizia Locale, qualora ne ravvisi la necessità, provvede all'assegnazione degli strumenti di autotutela sulla base delle esigenze connesse con il servizio svolto.

## **Articolo 23**

### **Registro di carico e scarico**

1. Qualora da parte del Responsabile del Servizio venga ritenuto necessario dotare il Personale di Polizia Locale del Comando di strumenti di autotutela, dovrà altresì essere prevista l'adozione di un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale deve essere annotata la presa in carico.

## **Articolo 24**

### **Formazione ed addestramento all'uso degli strumenti di autotutela**

1. L'assegnazione del tonfa in resina polimerica, di cui all'articolo 20, può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso regionale che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche un'adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi, che ne legittimino l'eventuale utilizzo.

2. L'assegnazione degli strumenti di autotutela di cui all'articolo 20, può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso regionale che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche un'adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi, che ne legittimino l'eventuale utilizzo.
3. La formazione e l'addestramento devono avere una durata di almeno 8 ore complessive e devono prevedere, al loro termine, il superamento di una specifica verifica.
4. Il Responsabile del Servizio dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione.

## **Articolo 25**

### **Disposizioni finali**

1. Ove non disponga espressamente il presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 ed alle normative dallo stesso richiamate.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale impartisce ogni ulteriore necessaria disposizione tecnico-operativa per l'attuazione del presente regolamento e per la corretta e puntuale gestione dei servizi svolti con armi.
3. In relazione ai possibili danni che possono essere causati a beni e persone dall'uso delle armi da parte degli appartenenti alla Polizia Locale, sono stipulate dall'Amministrazione polizze per la responsabilità civile e patrimoniale.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 145/1 987 il presente regolamento è comunicato al Prefetto.